



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di PISTOIA

Prot.
Ufficio Istituzioni 1

Pistoia, 09/09/2015

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

VISTO l'art. 5-bis, comma 1, del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, per cui «nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) (...), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti»;

VISTO il decreto ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, che consentiva l'«inserimento a pieno titolo e con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento», per quanto qui interessa, solo ai «docenti frequentanti i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) (...), attivati nell'anno accademico 2007/2008 (art. 5 bis, comma 1, legge 169/08» (art. 4, comma 1, lettera a);

VISTO l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno 2013, secondo cui «è fissato al 17 luglio 2013 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011, devono conseguire il titolo abilitante ai fini dello scioglimento della riserva per l'a.s. 2013/2014»;

VISTO il D.M. n. 235/2014 M.I.U.R. trasmesso con nota n. 999 del 09.04.2014 recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo vevoli per il triennio scolastico 2014/17 e nella parte in cui all'art. 1, comma 1 stabilisce che può chiedere la permanenza e l'aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educativo inserito a pieno titolo o con riserva nelle fasce I, II, III ed aggiuntiva delle GAE costituite in ogni provincia;

CONSIDERATO CHE, in virtù delle disposizioni richiamate, la domanda della ricorrente, presentata in data 11.05.2009, prot n. 4172 del 15.05.2009, non è stata presa in considerazione per l'iscrizione con riserva nelle GAE per gli aa.ss. 2009/11, in quanto la stessa non risultava frequentante la SSIS nell'a.a. 2007/2008, essendo stata contestualmente ammessa a dottorato di ricerca, ragion per cui la stessa è stata esclusa;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di PISTOIA

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE neppure al conseguimento del titolo abilitante la domanda della ricorrente presentata in data 20.05.2014, prot n. 1579 del 20.05.2014, è stata considerata per l'iscrizione definitiva nelle GAE per gli aa.ss. 2014/2017, non essendo iscritta con riserva nelle medesime graduatorie, ragion per cui la stessa è stata esclusa con decreto di questo ufficio Prot. n. 2597 del 25/08/2014 dalle graduatorie ad esaurimento; PRESO ATTO della sentenza N. 10847/2015 REG.PROV.COLL.-N. 09317/2013 REG.RIC. del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) che annulla il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 572 del 27 giugno 2013, nella parte in cui non consente anche l'iscrizione alle GAE dei ricorrenti, nonché i provvedimenti con i quali gli Uffici Scolastici abbiano rigettato le domande di iscrizione nelle G.A.E. dei ricorrenti;

VISTA la nota prot. AOODGPER n. 22234 del 27/07/2015 del M.I.U.R. riguardante il contenzioso relativo alle iscrizioni a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ai fini del piano straordinario di assunzioni di cui all'art. 1, comma 96 della legge 13/07/2015 n. 107;

VISTA la nota dell'USR del 29/07/2015 n. 9380 che precisa che sono destinatari del piano straordinario di assunzioni "fasi a, b, c" i soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della Legge 107/2015 individuati ai commi dal 95 al 105 e che gli aspiranti inseriti successivamente a tale data a seguito di sentenze pervenute possono essere destinatari di contratto a tempo indeterminato se individuati ai sensi dell'art. 399 del T.U. di cui al decreto legislativo 297/1994, cosiddetta fase "0";

RITENUTO di doversi conformare alla sentenza Tar sopra citata, ancorché non passata in giudicato, stante la sua immediata esecutività e il danno grave ed irreparabile che, altrimenti, si verificherebbe a carico della docente, tanto più considerato l'orientamento ormai consolidatosi in seno al Giudice Amministrativo relativamente alla questione dei cc.dd. congelati SISS;

VALUTATA la domanda cartacea presentata nel 2014 dalla ricorrente, come sotto riportato;

DISPONE

per quanto sopra esposto, in ottemperanza alla citata sentenza del Tar n. 10847/2015 del 18.08.2015, **l'inserimento con riserva** della docente FRANCESCA GALLI nelle graduatorie ad esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017, riserva da sciogliersi successivamente, ossia al momento del passaggio in giudicato della sentenza Tar n. 10847/2015 del 18.08.2015 o dell'esito dell'eventuale appello proposto dall'Amministrazione favorevole alla ricorrente. Si specifica che pertanto, nonostante l'inclusione con riserva nelle GaE, **la docente ha titolo alla stipula dei contratti a tempo determinato** per l'a.s. 2015/2016 in relazione alla posizione attribuita nelle medesime graduatorie, onde evitare un danno grave e irreparabile.

Avverso il presente provvedimento di rettifica delle graduatorie posso essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

Cognome e nome	Dati anagrafici	Ordine scuola	Abilitazione	Preferenze	Servizio senza	Idoneità Inglese	Servizio	Titoli	Spec. Sost.	Richiesta supplenze	Tot.	Posto	Anno ins.
----------------	-----------------	---------------	--------------	------------	----------------	------------------	----------	--------	-------------	---------------------	------	-------	-----------



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio XI
Ambito Territoriale di Prato e Pistoia
Sede di PISTOIA

					demerit o								
GALLI FRANCESCA	31/05/1981 PT	A051	42				12	12		X	66	5 bis dopo Scuto Gisella	2014
GALLI FRANCESCA	31/05/1981 PT	A052	18				0	12		X	30	9 bis dopo Malerba Vincenzo	2014
GALLI FRANCESCA	31/05/1981 PT	A050	18				4	12		X	34	12 bis dopo Malerba Vincenzo	2014
GALLI FRANCESCA	31/05/1981 PT	A043	18				12	12		X	42	13 bis dopo Novelli Luca	2014

Entro 5 giorni dalla pubblicazione del decreto può essere presentato reclamo da parte degli aspiranti all'ufficio che ha valutato la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Pistoia, per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria.

Si precisa che non sono riportati alcuni dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione della posizione medesima.

IL DIRIGENTE

Laura Scoppetta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93